

1. Generalità

- 1.1. Le presenti condizioni generali di contratto e di fornitura (di seguito «CGC») valgono per tutti i contratti, come definiti al punto 1.2, tra Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, LI-9490 Vaduz (di seguito «Fornitore») e i suoi clienti (di seguito «Committente») nel settore del recupero dell'energia. Effettuando il suo ordine, il Committente riconosce le presenti CGC quale parte costitutiva del contratto. Le CGC valgono per quanto di ragione anche per prestazioni e servizi correlati al rapporto contrattuale erogati dal Fornitore (ad es. messa in funzione, montaggio e operazioni di progettazione).
- 1.2. Il rapporto contrattuale (di seguito «contratto») tra Fornitore e Committente si basa, in ordine gerarchico decrescente, su (1) la conferma dell'ordine da parte del Fornitore, (2) il contratto di fornitura (se presente), (3) le CGC e (4) il diritto applicabile nella sede del Fornitore.
- 1.3. Eventuali deroghe rispetto alle CGC, segnatamente anche l'accettazione di differenti condizioni generali, sono vincolanti solo se menzionate espressamente nella conferma dell'ordine o nel contratto di fornitura. In caso di conflitto, hanno priorità le presenti CGC. Le indicazioni e le informazioni contenute nella documentazione di produzione generale e nei listini sono vincolanti solo se vi si fa esplicito riferimento, in forma scritta, nella conferma dell'ordine o nel contratto di fornitura.
- 1.4. Qualora una delle disposizioni delle presenti CGC dovesse rivelarsi, del tutto o in parte, inefficace o nulla, essa verrà sostituita da una nuova disposizione che si avvicini il più possibile alla prima per quel che concerne il suo contenuto giuridico e le sue finalità economiche.

2. Prescrizioni nel Paese di destinazione / controllo delle esportazioni

- 2.1. Il Committente deve avvisare il Fornitore, al più tardi contestualmente all'ordine, circa le prescrizioni e le normative vigenti nel Paese di destinazione e riguardanti l'esecuzione della merce o del servizio forniti e l'utilizzo degli stessi.
- 2.2. Le forniture e i servizi vengono erogati conformemente alle prescrizioni e alle normative vigenti nel Paese di destinazione, a patto che il Committente abbia dato comunicazione delle stesse come specificato al punto 2.1.
- 2.3. Il Committente deve comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali peculiarità legate alla specifica applicazione di una fornitura ordinata, laddove queste non corrispondano alle raccomandazioni generali del Fornitore.

- 2.4. Le forniture contemplate dal presente rapporto contrattuale vengono eseguite a condizione che non vi siano ostacoli alla loro esecuzione dovuti a disposizioni di legge nazionali o internazionali relative al controllo delle esportazioni, ad esempio embarghi o altre sanzioni. Il Committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esportazione o il trasferimento. In caso di ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o procedure di autorizzazione, i termini e i tempi di consegna fissati perdono validità. Se le autorizzazioni necessarie non vengono rilasciate, ovvero se la fornitura o il servizio non sono idonei a ricevere tali autorizzazioni, il contratto non viene ritenuto concluso per quel che riguarda le parti interessate.
- 2.5. Il Fornitore è autorizzato a rescindere il contratto senza preavviso qualora la rescissione da parte del Fornitore stesso sia necessaria per garantire la conformità alle prescrizioni di legge nazionali o internazionali.
- 2.6. In caso di rescissione ai sensi del punto 2.5 si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento danni o l'esercizio di altri diritti da parte del Committente in seguito alla rescissione.
- 2.7. In caso di trasferimento a terzi, su territorio nazionale o all'estero, della merce fornita dal Fornitore, il Committente è tenuto a osservare le prescrizioni di legge nazionali e internazionali applicabili relative al controllo delle esportazioni.

3. Preventivo/ordine/modifica/storno

- 3.1. I preventivi del Fornitore non sono vincolanti. Gli ordini si considerano accettati dal Fornitore soltanto se confermati per iscritto dallo stesso.
- 3.2. Dopo il ricevimento dell'ordine, il Fornitore emette, sulla base del catalogo delle merci attualmente valido, un preventivo o direttamente una conferma dell'ordine. Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare ordini senza indicare le motivazioni.
- 3.3. Se il preventivo viene accettato dal Committente entro il suo periodo di validità, viene in essere un contratto. Il Fornitore conferma la venuta in essere del contratto con una conferma dell'ordine.

- 3.4. Se il Fornitore invia direttamente una conferma dell'ordine, essa vale come dichiarazione d'accettazione. Per quel che concerne il volume e l'esecuzione della fornitura fa fede unicamente tale conferma. È fatto salvo un adeguamento a posteriori del contratto per mano del Fornitore, laddove le merci o i materiali ordinati al momento della consegna non siano più disponibili o non lo siano più allo stesso prezzo. Eventuali costi supplementari sono a carico del Committente.
- 3.5. In caso di fornitura di materiali e prestazioni senza conferma dell'ordine, il contenuto del contratto risulta dalla fattura o dalla bolla di consegna.
- 3.6. Eventuali modifiche all'ordine sono vincolanti per il Fornitore solo se egli vi acconsente per iscritto. I costi supplementari risultanti dalla modifica dell'ordine sono a carico del Committente. I costi in eccesso gli vengono invece accreditati.
- 3.7. Il rimborso in caso di storno è soggetto alle seguenti condizioni:
- storni effettuati fino a 16 giorni prima del termine di consegna = 0% del prezzo di acquisto concordato;
 - storni effettuati tra 15 e 11 giorni prima del termine di consegna = 30% del prezzo di acquisto concordato;
 - storni effettuati tra 10 e 6 giorni prima del termine di consegna = 70% del prezzo di acquisto concordato;
 - storni effettuati fino a 5 giorni prima del termine di consegna = 100% del prezzo di acquisto concordato.

4. Ripresa di merci

- 4.1. Il Fornitore non è tenuto ad accettare la restituzione di merci ordinate e consegnate senza difetti. Non sussiste alcun obbligo di ripresa in particolare per accessori e pezzi di ricambio.
- 4.2. Il reso deve essere rispedito all'indirizzo indicato dal Fornitore unitamente alla bolla di consegna, a spese e a rischio del Committente.

5. Caratteristiche e informazioni tecniche

- 5.1. Le informazioni tecniche, le illustrazioni, le misure, le norme, gli schemi e i pesi (di seguito «informazioni tecniche») contenuti nei documenti del Fornitore possono essere modificati in qualsiasi momento dal Fornitore e non sono vincolanti nei confronti del Committente, sempre che nella conferma dell'ordine o nel contratto di fornitura non venga fatto espressamente riferimento ad essi. Sono fatte salve eventuali modifiche costruttive. Il Fornitore può sostituire in qualsiasi momento i materiali con altri equivalenti. Le informazioni tecniche restano di proprietà del Fornitore e non possono essere utilizzate dal Committente per una finalità diversa da quella concordata nel rapporto contrattuale in oggetto. Senza il consenso del Fornitore, tali informazioni non possono essere utilizzate per finalità differenti, copiate, riprodotte né trasmesse o rese note a terzi.
- 5.2. Al momento dell'ordine il Committente deve informare il Fornitore su tutte le circostanze inerenti la destinazione d'uso della merce che si discostino da quanto raccomandato dal Fornitore.

6. Prezzo

- 6.1. I prezzi si intendono, ai sensi degli Incoterms (norme internazionali per la redazione delle clausole commerciali della Camera di commercio internazionale) concordati, nella versione valida il giorno della conferma dell'ordine, comprensivi di imballaggio.
- 6.2. Il Fornitore si riserva di apportare modifiche ai prezzi qualora subentrino variazioni nei salari o nei prezzi dei materiali nel periodo compreso tra la conferma dell'ordine e l'adempimento contrattuale. I sovrapprezzi vengono notificati di norma con tre mesi di anticipo. Il Fornitore resta vincolato al prezzo menzionato nella conferma dell'ordine per un periodo di tre mesi dopo la data dell'entrata in vigore del sovrapprezzo.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1. Salvo diversi accordi scritti, le fatture del Fornitore devono essere saldate entro trenta giorni e senza alcuno sconto. L'obbligo di pagamento è da considerarsi adempiuto nel momento in cui l'importo dovuto è stato irrevocabilmente accreditato sul conto del Fornitore.
- 7.2. Non sono ammesse riduzioni o trattenute sui pagamenti basate su reclami o contropretese non riconosciute dal Fornitore.

- 7.3. I pagamenti devono essere corrisposti anche nel caso in cui manchino parti non essenziali che non rendono impossibile l'uso della fornitura oppure qualora sia necessario apportare migliorie alla fornitura. Il Fornitore può rifiutare l'eliminazione dei difetti finché il Committente non avrà adempiuto ai suoi obblighi di pagamento.

8. Termine di consegna

- 8.1. I tempi e i termini di consegna indicati dal Fornitore sono vincolanti laddove un termine sia stato espressamente dichiarato vincolante per iscritto.
- 8.2. Il termine di consegna viene posticipato in misura adeguata qualora il Fornitore non riceva tempestivamente le informazioni necessarie per l'adempimento del contratto o il Committente modifichi a posteriori tali informazioni.
- 8.3. Laddove il Fornitore prevedesse di non poter consegnare la merce entro il termine di consegna concordato, ne darà comunicazione scritta al Committente menzionando, laddove possibile, la data di consegna prevista.
- 8.4. Il termine di consegna viene ragionevolmente posticipato anche laddove insorgano ostacoli che, pur con la dovuta diligenza, non possono essere evitati dal Fornitore (esempi: gravi malfunzionamenti, conflitti di lavoro, subforniture tardive o errate, eventi naturali).
- 8.5. Qualora un termine di consegna vincolante venga oltrepassato per più di 14 giorni, il Committente è tenuto a fissare per il Fornitore un periodo di tolleranza di durata ragionevole. Sono escluse richieste di risarcimento danni per mancato adempimento o adempimento tardivo nonché per eventuali danni consequenziali laddove non sussistano grave negligenza o intenzionalità da parte del Fornitore.

9. Condizioni di fornitura / trasferimento del rischio

- 9.1. Se non diversamente concordato, esplicitamente e per iscritto, le forniture avvengono secondo gli Incoterms "DAP" nella versione valida il giorno della conferma dell'ordine.
- 9.2. Il trasferimento del rischio è regolamentato dagli Incoterms concordati nella versione valida il giorno della conferma dell'ordine.
- 9.3. L'assicurazione contro danni di qualunque tipo è regolamentata dagli Incoterms concordati nella versione valida il giorno della conferma dell'ordine.

- 9.4. Eventuali reclami connessi al trasporto devono essere rivolti immediatamente all'ultimo trasportatore da parte del Committente alla ricezione della fornitura.
- 9.5. Se la spedizione viene posticipata su richiesta del Committente o per altri motivi non imputabili al Fornitore, il rischio si trasferisce al Committente nella data originariamente prevista per la fornitura. A partire da tale data, il Committente è autorizzato a esigere il pagamento. La fornitura viene immagazzinata per conto e a rischio del Committente.

10. Riserva di proprietà

- 10.1. Le merci fornite restano di proprietà (merci soggette a riservato dominio) del Fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti, anche futuri, spettanti al Fornitore, qualunque sia il fondamento giuridico degli stessi. Ciò vale anche per i pagamenti relativi a crediti specificatamente designati.
- 10.2. Il Committente è autorizzato a utilizzare e vendere la merce soggetta a riservato dominio nell'ambito del consueto scambio commerciale. Nel caso in cui la proprietà del Fornitore venga meno in seguito a combinazione o miscelazione, il Committente trasferisce al Fornitore, già con la stipula del contratto, i propri diritti di proprietà sul nuovo bene o sulla nuova cosa risultanti per un importo pari al valore della fattura della merce soggetta a riservato dominio.
- 10.3. In caso di rivendita da parte del Committente, questo trasferisce al Fornitore, già con la stipula del contratto, i propri crediti derivanti dalla rivendita per un importo pari al valore della fattura della merce soggetta a riservato dominio.
- 10.4. Se la merce soggetta a riservato dominio viene utilizzata dal Committente per l'adempimento di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, il credito derivante dal contratto d'appalto o dal contratto d'opera viene ceduto al fornitore nella stessa misura e nella stessa data definite per il credito del prezzo di acquisto.
- 10.5. Il Committente tuttavia è autorizzato a recuperare il credito ceduto derivante dalla rivendita a condizione che adempisca ai suoi obblighi di pagamento. Tuttavia non può disporre di tali crediti per cessione. L'autorizzazione concessa al Committente per il recupero del credito può essere revocata dal Fornitore in qualunque momento. Quest'ultimo è autorizzato a rendere nota la cessione al debitore terzo. Il Committente è tenuto a consegnare al Fornitore le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio dei suoi diritti.
- 10.6. Il Committente deve segnalare immediatamente un eventuale pignoramento o altri procedimenti da parte di terzi che compromettano la proprietà del Fornitore.
- 10.7. Il Committente è tenuto a contribuire all'attuazione delle misure necessarie per la tutela della proprietà riservata del Fornitore. In particolare autorizza il Fornitore, con la stipula del contratto, a effettuare a sue spese la registrazione o la preregistrazione del patto di riservato dominio in registri pubblici, libri pubblici o simili conformemente alla leggi nazionali pertinenti e ad espletare, sempre a sue spese, tutte le formalità correlate.

10.8. Il Committente è tenuto a sottoporre a manutenzione la merce soggetta a riservato dominio a proprie spese per la durata della riserva di proprietà e ad assicurarla, a favore del Fornitore, contro furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi. Inoltre adotterà tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà del Fornitore non venga compromesso né sottratto.

11. Verifica al ricevimento della consegna / reclamo per vizi della cosa

11.1. Il Committente è tenuto a controllare la merce con la massima attenzione subito dopo la ricezione della stessa. Eventuali difetti o divergenze rispetto alla conferma dell'ordine o al contratto di fornitura (incluse differenze nei prodotti) devono essere segnalati per iscritto dal Committente entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora il Committente non esegua un controllo accurato e/o non reclaims tempestivamente difetti riconoscibili, le forniture e le prestazioni del Fornitore si considerano approvate e non può più essere fatto valere nessun diritto di garanzia nei confronti del Fornitore.

11.2. Eventuali difetti manifestatisi successivamente, che non erano rilevabili dal Committente alla ricezione della merce e che non sarebbero stati rilevabili neppure con una verifica condotta con la massima diligenza (cosiddetti vizi occulti), vanno reclamati per iscritto al Fornitore da parte del Committente entro 5 giorni lavorativi dal loro accertamento, al più tardi entro la fine del periodo di garanzia.

11.3. Le merci o le parti difettose vanno conservate con cura dal Committente fino all'esito definitivo del suo ricorso in garanzia ed eventualmente restituite su richiesta al Fornitore.

11.4. Le messe in funzione richieste dal Committente e da eseguirsi a cura del Fornitore vanno concordate per iscritto con il Fornitore. I relativi costi sono a carico del Committente. Qualora le messe in funzione non si siano potute effettuare entro i termini prestabiliti per ragioni non imputabili al Fornitore, le caratteristiche da accertare tramite tali prove sono considerate presenti fino a prova contraria.

12. Garanzia

12.1. Periodo di garanzia

12.1.1. Il periodo di garanzia generale dura 24 mesi a partire dalla prima messa in funzione, ma al massimo 30 mesi dalla consegna della merce nel luogo di destinazione.

Se la spedizione viene posticipata per motivi non imputabili al Fornitore, il periodo di garanzia termina al più tardi 30 mesi dopo la notifica della disponibilità alla spedizione.

Il periodo di garanzia generale non si applica ai componenti elettrici, per i quali il periodo di garanzia dura 6 mesi dalla prima messa in funzione, ma al massimo 12 mesi dalla consegna della merce nel luogo di destinazione.

12.1.2. Per quel che concerne il periodo di garanzia per prodotti di terzi si rimanda al punto 12.6.1.

12.1.3. Per i componenti riparati o forniti come ricambi durante il periodo di garanzia, il periodo di garanzia dura 12 mesi a partire dalla conclusione della riparazione o dalla consegna dei ricambi, senza tuttavia superare un periodo pari al doppio del periodo di garanzia originario come specificato al punto 12.1.1.

12.2. Garanzia per vizi di materiale, costruzione ed esecuzione

12.2.1. Nel determinare la conformità della merce al contratto si fa riferimento alla data di trasferimento del rischio.

12.2.2. I difetti devono essere segnalati al Fornitore immediatamente e per iscritto.

12.2.3. Il Fornitore è responsabile per tutti i componenti che diventino difettosi o inutilizzabili prima dello scadere del periodo di garanzia per via di materiale inadeguato, costruzione errata o esecuzione impropria e si impegna a riparare immediatamente tali componenti o a mettere a disposizione ricambi franco fabbrica a propria discrezione.

12.3. Responsabilità per caratteristiche garantite

12.3.1. Sono caratteristiche garantite solo quelle espressamente definite come tali nella conferma dell'ordine o nel contratto di fornitura.

- 12.3.2. Tali caratteristiche sono garantite al massimo fino allo scadere del periodo di garanzia. Qualora il Committente e il Fornitore concordino l'esecuzione di un collaudo, le caratteristiche garantite sono considerate soddisfatte se nell'ambito di tale collaudo viene dimostrata la presenza delle stesse. Se le caratteristiche garantite non sono soddisfatte o sono soddisfatte solo in parte, il Committente ha diritto a una correzione immediata. Il Committente dovrà concedere al Fornitore il tempo e le condizioni necessari allo scopo.
- 12.3.3. Se tale correzione non risulta efficace o lo è solo in parte, il Committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Se il difetto è talmente grave da non poter essere rimosso entro un termine ragionevole e le forniture o i servizi non sono utilizzabili o sono utilizzabili solo in misura sensibilmente ridotta per la finalità dichiarata, il Committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se ritiene che un'accettazione parziale non sia economicamente ragionevole, di recedere dal contratto. Il Committente sarà tenuto a rimborsare unicamente gli importi pagati dal Fornitore per le parti interessate dal recesso.

12.4. Esclusioni di responsabilità per difetti

- 12.4.1. Sono esclusi dalla responsabilità del Fornitore i danni dimostrabilmente non imputabili a materiale inadeguato, costruzione errata o esecuzione impropria.
- 12.4.2. Sono pertanto esclusi, ad esempio, i danni provocati da: lavoro inadeguato di altri in fase di progettazione, preparazione del montaggio, montaggio, utilizzo e manutenzione; progetti di impianto ed esecuzioni non corrispondenti allo stato della tecnica corrente; mancata osservanza delle direttive del fornitore per quel che riguarda la progettazione, il montaggio, la messa in funzione, l'esercizio e la manutenzione; forza maggiore (ad es. intemperie).
- 12.4.3. Sono esclusi in particolare
- danni da corrosione (ad es. causati da aria aggressiva o condensa aggressiva ecc.),
- danni dovuti a impurità dell'aria (ad es. alto contenuto di polveri, vapori aggressivi ecc.),
- danni dovuti a mezzi di esercizio inadeguati,
- danni dovuti a sovraccarico, pressione atmosferica eccessiva, collegamento elettrico errato o protezione dell'impianto elettrico insufficiente.

12.4.4. Sono altresì esclusi dalla garanzia i componenti soggetti a un naturale processo di usura (ad es. guarnizioni e cinghie di trasmissione).

12.5. Protocollo di messa in funzione

12.5.1. Una procedura di consegna corretta e, se previsto, il protocollo di messa in funzione sono condizioni preliminari per la garanzia del Fornitore.

12.6. Forniture e servizi di subfornitori

12.6.1. Per i prodotti di terzi che costituiscono parte essenziale della fornitura, la responsabilità del Fornitore è limitata, laddove ammesso, alla cessione dei diritti spettanti al Fornitore nei confronti del subfornitore.

13. Altre esclusioni di responsabilità

13.1. In caso di vizi di materiale, costruzione o esecuzione nonché assenza di caratteristiche garantite, il Committente non ha alcun diritto se non quelli espressamente menzionati ai punti da 12.1 a 12.6.

13.2. In particolare sono esclusi tutti i diritti non espressamente menzionati relativi a risarcimento danni, riduzione dei prezzi, risoluzione del contratto o recesso dal contratto. In nessun caso il Committente ha diritto al risarcimento di danni che non interessano l'oggetto della fornitura stesso (ad es. costi di sostituzione, costi sostenuti per determinare le cause dei danni e perizie, interruzione della produzione, perdite in termini di utilizzo, ordini o profitto e altri danni indiretti o diretti). Tale esclusione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza da parte del Fornitore.

13.3. L'esclusione descritta al punto 13.2 vale per tutti i casi di violazione contrattuale e tutte le rivendicazioni del Committente, indipendentemente dal fondamento giuridico sul quale sono basate. Si applica quindi anche in caso di mancato adempimento di eventuali obblighi secondari (ad es. consulenza inadeguata e simili).

14. Proprietà intellettuale

14.1. Tutti i diritti immateriali relativi a disegni tecnici e documentazione consegnati dal Fornitore al Committente restano esclusivamente di proprietà del Fornitore. La modifica, l'utilizzo, la riproduzione o la trasmissione a terzi degli stessi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore o i suoi subfornitori sono e restano proprietari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle merci consegnate, inclusi diritti sul design, diritti di marchio e diritti d'autore sul software incluso come parte costitutiva della merce consegnata.

15. Diritto applicabile e foro competente

15.1. Il presente contratto sottostà al diritto del Liechtenstein, con esclusione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG) delle Nazioni Unite. Fatte salve le disposizioni legali imperative per i contratti con consumatori, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso è quello della sede del Fornitore. Quest'ultimo è autorizzato a perseguire il Committente nella sua sede.